



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso

- Sezione Penale -

Il Giudice

Omissis

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

[Omissis] : nato il [Omissis] a Venezia, residente a Venezia - Mestre, [Omissis]

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 81.2, 348 del c.p. per avere esercitato abusivamente la professione sanitaria di:

- *medico chirurgo dietologo eseguendo in maniera continuativa ed organizzata ai pazienti* [Omissis]

[Omissis]

Daniela) valutazioni, diagnosi e prescrizioni terapeutiche per varie patologie, con visite dirette dei pazienti senza assistenza di alcun

N. 1507/15 Reg.Sent.

N. 88205/11 N.R.

N. 1877/14 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data:

06.10.2015

Depositata il:

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Appellata il :

dal :

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

- medico, sprovvisto dei titoli abilitanti per esercitare tale professione;*
- *fisioterapista svolgendo in maniera autonoma più volte ed in tempi diversi, prestazioni e mansioni devolute a tale figura professionale (esecuzione di terapie riabilitative mediante massaggi, e trattamenti manuali d' altro genere), senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui al D.M. 741/1994.*

In Lanzago di Silea c/o

Manuale" da agosto 2011 a febbraio 2012.

Con la recidiva specifica

Con l'intervento del P.M. dott.ssa V.P.O. con delega del P.M. n. 330/15 del 13.08.2015; dell'avv. del Foro di Treviso, di fiducia.

CONCLUSIONI DEL P.M.: chiede l'assoluzione per insufficienza e contraddittorietà della prova;

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI: chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, 1° comma perché il fatto non sussiste



MOTIVAZIONE

1. ~~A seguito di opposizione a decreto penale di condanna,~~ Omissis ~~veniva~~
tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 348 c.p., così come descritto nel
capo d'imputazione.

L'istruttoria dibattimentale si esauriva nell'acquisizione della documentazione prodotta
dalle parti, nell'escussione dei testimoni Omissis

Omissis

dei consulenti della difesa Omissis e Jose Bellesini, nonché nell'esame
dell'imputato; inoltre, su accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali di sommarie
informazioni testimoniali rese da Omissis in data 9
febbraio 2012.

2. Dall'espletata istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

La teste Omissis medico di base, ha riferito che nell'agosto 2011 una sua
paziente, Omissis si era recata presso il suo ambulatorio e le aveva fatto
vedere due foglietti, uno contenente la prescrizione di alcuni esami emato-clinici e
l'altro l'indicazione di alcuni prodotti da assumere; che tali prescrizioni le erano state
fatte da Omissis presso il cui studio olistico la Omissis si era recata per un
problema di lombalgia (cfr. i fogli con le suddette indicazioni entrambi datati 11 agosto
2011, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 14 aprile 2015); che aveva
chiamato la telefono il Omissis per chiedere chiarimenti in ordine a queste prescrizioni,
ma lui, con tono seccato, le aveva risposto che non si trattava di prescrizioni, ma di

“indicazioni”; che, a quel punto, lei aveva denunciato il [Omissis] per esercizio abusivo della professione medica, ritenendo che lo stesso avesse prescritto l’esecuzione di esami che solo un medico poteva prescrivere e avesse indicato alla [Omissis] di assumere dei prodotti che potevano essere anche dannosi per la sua salute, in quanto trattavasi di “terapia omeopatica a base di estratti di tiroide” e la [Omissis] già assumeva dei farmaci per una diagnosi di ipotiroidismo (cfr. deposizione della [Omissis] in particolare pagina 16 del verbale stenotipico dell’udienza del 14 aprile 2015).

A seguito della denuncia della dottoressa [Omissis] personale in servizio presso il Nas di Treviso effettuava un accesso allo studio olistico e di “kineosologia applicata” di [Omissis] esibiva il titolo di masso fisioterapista e un attestato in “kinesiologia applicata” (cfr. quest’ultimo prodotto dalla difesa all’udienza del 6 ottobre 2015); nello studio non venivano rinvenuti farmaci; venivano acquisiti dei documenti, tra i quali un foglio intestato “studio olistico” datato 11 agosto 2011 con l’indicazione di alcuni esami da effettuare, un foglio con la medesima intestazione, sempre datato 11 agosto 2011, con l’indicazione di alcuni prodotti da assumere (quelli che la [Omissis] aveva fatto vedere alla dottoressa [Omissis] un ulteriore foglio con la stessa intestazione, datato 31 gennaio 2012, con l’indicazione di altri prodotti da assumere (“microbat 5”, “microbat 2”) (cfr. tali documenti prodotti dal Pubblico Ministero all’udienza del 14 aprile 2015).

La teste [Omissis] ha ricordato che nel 2011 si era rivolta allo studio olistico di [Omissis] perché aveva dei dolori alla schiena; che [Omissis] anche utilizzando della ampolline e un magnete, l’aveva sottoposto a delle manipolazioni e poi le aveva detto che i dolori alla schiena dipendevano da “uno streptococco non curato nel passato”; che poi le aveva dato due foglietti, uno con l’indicazione di gocce da assumere, l’altro con la prescrizione di una serie di esami ormonali che doveva essere portato dal suo medico (cfr. pagine 35 e 36 del verbale stenotipico dell’udienza del 14

aprile 2015); che lei era andata in farmacia ad acquistare i prodotti indicati e poi si era recata dal suo medico di base, dottoressa [Omissis]

La teste [Omissis] ha ricordato che tra il 2011 e il 2012 si era recata presso lo studio di [Omissis] per un problema alla gamba; che [Omissis] aveva eseguito delle manipolazioni e poi le aveva detto che aveva un'inflammatione dell'intestino e le aveva prescritto una "dieta depurativa" e l'assunzione di integratori (cfr. la prescrizione dei prodotti da assumere datata 31 gennaio 2012 prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 14 aprile 2015); che seguendo la "cura" indicata i dolori erano spariti.

Sentiti a sommarie informazioni [Omissis] hanno riferito, in sintesi, che si erano recati da [Omissis] per una tallonite da cui era affetto [Omissis] che il [Omissis] era limitato ad effettuare delle manipolazioni e a consigliare la modifica del plantare (cfr. verbali di s.i.t. acquisiti su accordo delle parti).

I consulenti della difesa ([Omissis] e Jose Bellesini) hanno esposto:

- che tutti i prodotti indicati nei fogli prodotti dal Pubblico Ministero e consigliati dal [Omissis] alla [Omissis] e alla [Omissis] sono degli integratori alimentari, non contenenti, contrariamente a quanto asserito dalla dottoressa [Omissis] "estratto di tiroide secca", come d'altro canto si evince dalle relative confezioni (cfr. le confezioni dell' "immuno M 2" del "fitomega DRE 6" - prescritti alla [Omissis] - nonché le schede tecniche dei prodotti - tra cui quella relativa al Microbat prescritto alla [Omissis] - versate dalla difesa all'udienza del 6 ottobre 2015);
- che la kinesiologia è una disciplina che consente, mediante semplici test muscolari, di ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell'individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/funzionale; in particolare, tale disciplina si esercita effettuando manualmente una specifica pressione sugli arti del soggetto, valutando la prontezza e la qualità di risposta dei muscoli rispetto agli stimoli esercitati (cfr. relazione scritta del Bellesini prodotta dalla difesa).

3. L'esposto materiale probatorio conduce ad emettere una pronuncia di assoluzione nei confronti dell'imputato perché il fatto addebitatogli non sussiste.

Sono sostanzialmente due le contestazioni che vengono mosse a [Omissis] nel capo d'imputazione:

- quella di avere abusivamente esercitato la professione di medico chirurgo, eseguendo diagnosi e prescrizioni terapeutiche con "visite dirette" di una serie di pazienti;
- quella di avere abusivamente esercitato la professione di fisioterapista, eseguendo "prestazioni e mansioni devolute a tale figura professionale (esecuzione di terapie riabilitative mediante massaggi e trattamenti manuali d'altro genere)".

Sotto il primo profilo quanto allegato nel capo d'imputazione non è provato.

Va premesso che, tra i vari pazienti\clienti indicati nel capo d'imputazione, nessuna prova è stata nemmeno introdotta con riguardo alle prestazioni che i [Omissis] avrebbe fornito a [Omissis].

Ciò posto, con riguardo alle prestazioni eseguite dall'imputato a favore di [Omissis] [Omissis] dalle loro deposizioni e da quanto chiarito dai consulenti della difesa – ma anche dal dottor [Omissis] presidente dell'ordine dei medici di Venezia – non si può dire che l'imputato abbia esercitato un'attività riservata al medico che, è bene ricordare, consiste, precipuamente, nel diagnosticare – in senso proprio – delle malattie, nel prescrivere delle cure e nel somministrare i relativi farmaci.

In primo luogo, tutti i clienti hanno riferito che, in una prima fase, i [Omissis] dopo avere preso conoscenza del disturbo lamentato, si limitava ad effettuare delle manipolazioni, utilizzando dei magneti e delle ampolline; a seguito di tale manipolazione indicava la possibile causa del disturbo e quindi consigliava il rimedio che poteva essere l'uso di un

particolare accorgimento (nel caso di la modifica di un plantare) o l'assunzione di integratori alimentari.

Ora, è evidente che:

- la semplice manipolazione o massaggio non può certo essere definita una visita medica in senso proprio;

- la mera indicazione della possibile causa del disturbo effettuata all'esito di tale manipolazione non può essere considerata una diagnosi medica perché non è frutto di un procedimento diagnostico, e ciò era ben comprensibile anche dai clienti che si rivolgevano a (il quale, tra l'altro, mai si qualificava con i suoi clienti come dottore o medico); infatti, all'evidenza, si può parlare di una diagnosi medica quando la stessa consegue ad un procedimento diagnostico che si articola in un'anamnesi (indagine sulla storia clinica del paziente), in una semeiotica – esame del paziente alla ricerca dei sintomi e dei segni presenti, attraverso ispezioni (per esempio della cute, delle mucose, ecc.), palpazione, auscultazione – e, se necessario, in una diagnostica strumentale, che si avvale di apparecchiature (ecografia, radiografia, ecc.); ebbene, nessuna di tali attività in cui sia articolata il procedimento diagnostico, secondo il racconto dei clienti, è stata posta in essere da non potendo la mera manipolazione essere qualificata come un esame clinico della persona e non avendo l'imputato effettuato un'anamnesi né eseguito esami strumentali di sorta;

- il consigliare l'utilizzo di un plantare o l'assunzione di certi integratori alimentari non può essere neppure equiparata alla prescrizione di una cura medica o alla prescrizione di farmaci; sotto quest'ultimo profilo, la difesa ha dimostrato in modo inconfutabile che quanto indicato nei fogli consegnati alla e alla erano dei meri integratori alimentari e non certo dei farmaci e nemmeno dei prodotti omeopatici come erroneamente sostenuto dalla dottoressa (in proposito, si veda anche la deposizione del dottor pagine 12 e 13 del verbale stenotipico dell'udienza del 6 ottobre 2015).

In secondo luogo, per quanto riguarda il foglio consegnato alla [Omissis] indicante alcuni esami ematochimici consigliati, la versione fornita dall'imputato – per la quale, avendo riscontrato uno squilibrio ormonale, aveva consigliato la [Omissis] di recarsi dal proprio medico per eventualmente farsi prescrivere degli esami consegnandole un promemoria – trova riscontro, da un lato, nel fatto che il suddetto foglio, come affermato dal dottor [Omissis] non rappresenta una prescrizione medica facendo difetto il timbro e la sottoscrizione del medico, nonché il nome del paziente (cfr. deposizione del [Omissis] a pagina 21 del verbale stenotipico dell'udienza del 6 ottobre 2015), dall'altro lato nelle stessa deposizione della [Omissis], la quale, a seguito delle contestazioni effettuate dal Pubblico Ministero, ha ricordato che [Omissis] e aveva detto di portare quel foglio dal suo medico (cfr. pagine 35 e 36 del verbale stenotipico dell'udienza del 14 aprile 2015).

Ne consegue che con il foglio in questione l'imputato non prescriveva degli esami medici.

Parimenti va ritenuta non fondata quella parte della contestazione che riguarda l'abusivo esercizio della professione di fisioterapista.

Secondo quanto si legge nell'articolo 1 del d.m. 14 settembre 1994 n. 741, "il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita"; il comma 2 precisa che il fisioterapista: elabora la definizione del programma di riabilitazione; pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive; propone l'adozione di protesi e ausili.

In primo luogo, sempre dalle deposizioni dei clienti de [Omissis] da quanto già osservato in ordine ai fogli a loro consegnati, non risulta che l'imputato abbia elaborato la

definizione di un programma di riabilitazione; abbia praticato attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive; abbia proposto l'adozione di protesi e ausili (non potendosi considerare tale la mera modifica di un plantare). In altri termini, l'imputato non poneva in essere alcuna delle prestazioni tipiche in cui si sostanzia l'attività del fisioterapista.

In secondo luogo, la manipolazione esercitata da Omissis sui clienti avveniva con le modalità proprie della kinesiologia, che è una disciplina che consente, mediante semplici test muscolari – e in particolare effettuando manualmente una specifica pressione sugli arti del soggetto – di ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell'individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/funzionale e che, quindi, non può essere confusa con la fisioterapia che ha per oggetto lo svolgimento di terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali presupponenti la preesistenza di “disabilità motorie, psicomotorie e cognitive”, sicché la mera circostanza di praticare su un soggetto l'attività manuale propria della kinesiologia non dà luogo all'esercizio abusivo della professione di fisioterapista (cfr. sul punto Cass. Pen., 4 dicembre 2000 – 11 gennaio 2001, n. 4454).

Ne consegue sentenza di assoluzione con la formula di cui al dispositivo.

Va disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Fissa giorni 90 per i motivi.

Treviso, 6 ottobre 2015

Il Giudice
Dott. Omissis

Breve Nota a sentenza n. 1507/15 del Tribunale di Treviso.
Assolto il Kinesiologo dall'accusa di esercizio abusivo della professione medica.

A cura di Federico Fuscà*

Una signora si rivolge ad uno studio olistico per un mal di schiena. Il kinesiologo, con l'ausilio di un magnete e dei tipici test muscolari, effettuati con la pressione delle proprie mani, si adopera per alleviare la situazione di sofferenza. Consiglia degli integratori alimentari; poi, suggerisce alla avventrice di chiedere al proprio medico curante di sottoporla ad alcuni test clinici.

La dottoressa del SSN, per tutta risposta, sporge denuncia penale per abusivo esercizio della professione medica.

L'Art. 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione) testualmente recita: «*Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Il Tribunale di Treviso, espletata l'istruttoria, anche con l'intervento di un importante membro AKSI, assolve il kinesiologo con formula piena: perché il fatto non sussiste.

Il foglietto, privo di timbro e firma del kinesiologo, su cui erano stati enumerati i test clinici, che il medico avrebbe potuto eventualmente prescrivere, non rappresenta una prescrizione in senso tecnico. Inoltre, la suggerita assunzione di integratori alimentari, unitamente ai test muscolari, non integra l'esercizio della professione medica.

Con troppa leggerezza il medico del servizio sanitario nazionale ha denunciato il kinesiologo. Infatti, a chiosa della vicenda, possiamo assumere come precipitato della sentenza in commento che l'uso di integratori alimentari non equivale infatti alla prescrizione di farmaci; suggerire dei test clinici differisce dal prescriverli (cosa che spetta in ultima istanza

al medico abilitato); le manipolazioni, effettuate senza aghi e bisturi, ma con la pressione delle dita, non invade il campo dell'arte medica.

** avvocato del Foro di Velletri, cassazionista, membro CD della Fondazione della Avvocatura Veliterna, Direttore della Rivista Quaderni Forensi Veliterni*

<https://iusandlawyers.it/team/federico-fusca/>